

Spero che l'onorevole ministro vorrà provvedere affinché ogni provincia o più provincie associate abbiano istituti per l'istruzione e l'educazione dei ciechi.

Quanto ai sordomuti, faccio consimili raccomandazioni, sebbene per essi la necessità sia meno urgente, perchè chi ha la vista, qualcosa sa fare; ma chi è privo della vista, se non è istruito ed educato, vive miseramente inutile a sè e agli altri.

Credo che la mia raccomandazione non sia inopportuna.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** La legge sulle istituzioni di beneficenza è allo studio della Camera. La Giunta che è incaricata di riferirne ha fortunatamente accettato tutte le idee che il Governo aveva formulate nel suo disegno di legge. Spero che non tarderemo a discuterlo ed a farlo diventare legge dello Stato.

In quanto alla parte speciale degli istituti pei ciechi, non ho mancato d'interessarmene anche con i mezzi dei quali attualmente dispongo; ed a tutti gl'istituti medesimi, quando ho potuto, ho fatto avere il sussidio del Governo. E non solo questo; ma siccome la parte più importante di questi istituti è l'educazione dei disgraziati ricoverativi, ai quali è necessario rivelar loro un po' del mondo che la natura ha loro nascosto, così noi abbiamo procurato anche di migliorare il più che fosse possibile le scuole dei ciechi e dei sordo-muti.

Nondimeno, oltre a questo, prometto all'onorevole Cavalletto di fare il meglio che potrò in questo argomento. (*Benissimo!*)

**Cavalletto.** Ed io la ringrazio tanto.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole La Porta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**La Porta.** A nome della Commissione e per incarico dell'onorevole Odoardo Luchini relatore, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intorno alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione del bilancio dell'interno.

**Presidente.** Approvato il capitolo 31, procederemo nella lettura.

*Spesa per la sanità interna e marittima.* — *Sanità interna.* — Capitolo 32: personale nei dispensari celtici e dei soppressi uffici sanitari, lire 170,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

**Frola.** Prendo occasione da questo capitolo per rivolgere una breve interrogazione all'onorevole ministro dell'interno sovra materia che, se non è relativa al capitolo stesso, s'attiene alla sanità pubblica interna, e confido di avere soddisfacente risposta.

Trattasi della questione recentemente sorta intorno all'applicazione dell'articolo 68 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. La Camera ricorda certamente la lunga discussione a cui diede luogo la disposizione contenuta nell'articolo 68 di quella legge.

Cogli emendamenti proposti dai vari oratori si voleva che nell'applicazione di questa, fossero rispettati i diritti dei legittimamente investiti di farmacie in quelle provincie nelle quali erano state riconosciute.

Nelle discussioni che ebbero luogo al Senato in merito all'interpretazione da darsi a detto articolo nella tornata 30 aprile 1888 (*V. Atti del Senato*), ai dubbi esposti dagli onorevoli senatori Alvisi, Griffini, Pacchiotti, Costa, risposero senza equivoci gli onorevoli Cambrey-Digny e Cannizzaro, presidente il primo, relatore il secondo per l'esame del progetto di legge: "doversi intendere tale articolo nel senso che il Governo vuole stabilito fin d'ora il principio della libertà d'esercizio, sospendendone però l'attuazione finchè non saranno indennizzati coloro che possono aver diritto a risarcimento." In tale seduta l'onorevole ministro, a nuova conferma, parlando della necessità di far studi intorno a questi diritti, e dell'idea accettata di rimettere a nuova legge, da promulgarsi entro cinque anni, l'attuazione della libertà d'esercizio delle farmacie con la risoluzione dei vincoli e relativi indennizzi, si espresse con queste parole:

"... Il Parlamento allora, con piena cognizione di causa, potrà fare la nuova legge, che non solo metta in pratica la libertà d'esercizio, ma compensi coloro i quali da essa potessero venire pregiudicati."

Successivamente, nella discussione alla Camera (tornata 18 dicembre 1888), il sotto-segretario di Stato per l'interno, onorevole Fortis, ad interpretazione dello stesso articolo 68, faceva la seguente dichiarazione:

"... L'articolo 68 per il Governo ha questo significato. È proclamata la libertà dell'esercizio farmaceutico... Siccome però ci troviamo di fronte a *vantati* privilegi e diritti che non sono nè certi nè liquidi, è ragionevole che si debba so-